

<p><b>a) Titolo di studio</b></p> <p><i>requisiti minimi</i></p>	<p>a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;</p> <p>b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;</p> <p>c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;</p> <p>d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; tali soggetti, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, che svolgono le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D.lgs. 81/08, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività (copia di tale attestazione deve essere prodotta tra i documenti ai fini della Certificazione). Inoltre devono dare evidenza di aver seguito, secondo il decreto 15 novembre 2010, un corso-master della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente;</p> <p>e) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.</p>
<p><b>b) programma di educazione continua in medicina</b></p>	<p>Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del D.lgs. 81/08. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al <b>70 per cento</b> del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".</p>
<p><b>c) iscrizione nell'elenco dei medici competenti</b></p>	<p>I sanitari che svolgono l'attività di medico competente sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della Salute, il quale provvede all'aggiornamento annuale effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.</p> <p>L'elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto Dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009).</p>
<p><b>d) conoscenze</b></p>	<p>relative:</p> <p>A. alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori: clinica, fisiopatologia e diagnostica di malattie professionali e lavoro correlate, monitoraggio individuale e di gruppo di esposti a fattori di rischio occupazionale, raccolta e lettura di dati epidemiologici;</p> <p>B. all'individuazione, la misura e la valutazione dell'entità dei rischi da lavoro (processi produttivi, organizzazione del lavoro, ambiente, tossicologia occupazionale, ergonomia del posto di lavoro e attrezzature, misure organizzative e stress);</p> <p>C. alla protezione e prevenzione ambientale e individuale;</p> <p>D. all'informazione e la formazione dei lavoratori;</p> <p>E. alle relazioni e i rapporti con i lavoratori, il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione, gli organi di vigilanza, gli altri enti istituzionali;</p> <p>F. alla normativa per la sicurezza sul lavoro e l'individuazione e valutazione dei rischi;</p> <p>G. alla documentazione sanitaria: obiettivo gestione della cartella sanitaria e di rischio;</p> <p>H. alla Promozione della salute;</p> <p>I. al Monitoraggio biologico.</p>

<b>e) Esperienza lavorativa in campo specifico</b>	I sanitari che svolgono l'attività di medico competente da almeno <b>5 (cinque) anni</b> .
<b>Iscrizione a Registro KHC "riassumendo"</b>	<p><b>Il candidato che dimostra</b> (tramite evidenze oggettive documentate):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il possesso dei requisiti richiesti, supportato da evidenze (titolo di studio <b>a</b>), programma di educazione continua in medicina <b>b</b>), l'iscrizione nell'elenco dei medici competenti <b>c</b>), esperienza lavorativa in campo specifico <b>e</b>));</li> <li>il superamento della <b>PV</b> (Procedura Valutativa KHC) <sup>(*)</sup>;</li> </ul> <p><b>previo pagamento delle quote previste</b>, potrà accedere ai relativi registri KHC. -  <sup>(*)</sup> <b>TRANSITORIO</b>: i candidati che faranno domanda di iscrizione al registro <b>sino al 2012-12-31</b>, in possesso dei requisiti sopraindicati, con esperienza lavorativa specifica <b>&gt; 5 (cinque) anni</b>, non dovranno effettuare la Procedura Valutativa (<b>PV</b>).-</p>
<b>Norme Deontologiche e Regolamento e Manuale d'uso del marchio di Certificazione.</b>	L'iscrizione al registro KHC comporta la firma e il rispetto delle Norme Deontologiche e del Regolamento e Manuale d'uso del marchio di Certificazione.
<b>Mantenimento annuale della certificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autodichiarazione assenza di reclami;</li> <li>Pagamento quote previste.</li> </ul> <p>L'emissione del certificato, con la data di scadenza annuale aggiornata, è effettuata a seguito del <b>pagamento della quota di mantenimento annuale prevista</b> e dell'invio dell'<i>Autodichiarazione assenza di reclami</i>.</p>
<b>Validità e Rinnovo della certificazione</b>	<p>La durata della certificazione è <b>triennale</b>. La persona certificata è tenuta ad assolvere quanto richiesto annualmente per il <b>mantenimento</b> e ogni tre anni per il <b>rinnovo</b>.</p> <p>Per il <b>rinnovo triennale</b> sarà richiesta/o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la verifica dell'aggiornamento professionale <b>nei 3 anni di durata della certificazione</b>, che potrà essere effettuata sulla:       <ol style="list-style-type: none"> <li><i>partecipazione in qualità di relatore</i> in conferenze, meeting, work shop, pubblicazione di libri o articoli di settore;</li> <li><i>partecipazione attiva in gruppi</i> per lo sviluppo di schemi e/o standard nel settore;</li> <li><i>partecipazione a corsi di formazione e seminari</i> nel settore; meeting di aggiornamento per la sicurezza, Calibration meeting KHC.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Nota:</b> per la registrazione è possibile utilizzare il modulo <b>Professional Development Log</b> (presente nell'area riservata ai professionisti certificati);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la continuità dell'esperienza professionale relativa alla qualifica per cui si è certificati;</li> <li>l'autodichiarazione di assenza di reclami;</li> <li>il pagamento quote previste.</li> </ol> <p><b>Nota:</b> il rinnovo della certificazione sarà confermato solo ad esito positivo della valutazione della conformità ai requisiti richiesti, previo pagamento della quota prevista. In particolare, <b>la verifica dell'aggiornamento professionale avverrà con</b> evidenza per il <b>Medico Competente</b> della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al <b>70 per cento</b> del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».</p>